

## Alcuni Spunti di Riflessione sulla “fragilità” determinata dall’ingiustizia

Questo lavoro vuole fornire alcuni spunti di riflessione sulla giustizia oggi, partendo dall’evoluzione storica della funzione giurisdizionale nel nostro Paese sino ad arrivare ai giorni nostri.

A partire dalla riforma napoleonica del 20 aprile 1810 e, successivamente dalla Restaurazione, il modello francese orientò e condizionò la legislazione adottata nel periodo successivo in molte parti d’Europa e del mondo. Per quanto riguarda le costituzioni italiane del 1848, d’impronta liberale, esse ponevano la centralizzazione del potere esecutivo alla base di tutta la vita politica dello Stato e la libertà del cittadino formalmente garantita da un potere giudiziario autonomo.

Lo Statuto Albertino, negli articoli riguardanti la giustizia (artt. 68-73), riprese quelli che erano i principi riportati nella Carta francese del 1814, che contenevano solo alcuni e generici principi, che potevano essere mutati con legge ordinaria a causa del carattere flessibile della costituzione.

Di particolare importanza era l’art. 68 che stabiliva che “...la Giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai Giudici che Egli istituisce...”. Pertanto, l’amministrazione della giustizia era nelle mani esclusive del Re e amministrata dai Giudici dallo stesso nominati e, conseguentemente non dotati di autonomia dovendo rispondere direttamente al Re.

Tali articoli erano posti nello Statuto sotto il titolo «Dell’ordine Giudiziario», evitando così l’uso del termine “*potere*”, utilizzato invece per quello “*legislativo*” ed “*esecutivo*”. L’interpretazione di tali norme portarono a due tendenze dottrinarie: l’una che considerava il potere giudiziario come una branca di quello esecutivo, conformemente all’idea dominante durante la Restaurazione; l’altra, che considerava la derivazione della Costituzione sabauda dal sistema francese, era evidente che fosse pienamente riconosciuta l’autonomia e l’indipendenza giudiziaria.

Altro principio previsto dallo Statuto Albertino era quello dell’“*inamovibilità*” disciplinata dall’art. 69. Gli altri articoli, in tema di giustizia, dal 70 al 74, stabilivano, inoltre, che l’organizzazione giudiziaria potesse essere modificata soltanto per legge, le udienze dei tribunali fossero pubbliche, mentre per quanto riguardava l’interpretazione delle leggi, vincolante per tutti, si stabiliva che essa spettasse esclusivamente al potere legislativo.

Immediatamente dopo l’entrata in vigore dello Statuto Albertino, si aprirono ampie discussioni e ripensamenti sul principio di inamovibilità. Il tema dell’epurazione degli alti magistrati sabaudi, provenienti all’epoca dalle file dell’aristocrazia più conservatrice e spesso apertamente reazionaria, si sviluppò in occasione della convalida dell’elezione alla Camera di un magistrato, in quanto, si temeva che un corpo giudiziario composto da uomini dell’antico regime non avrebbe provveduto ad applicare le linee riformatrici del nuovo Statuto, tradendone di fatto la novità fondamentale. (Mirabelli)

Con la legge 19 maggio 1851, n. 1186 - Siccardi, il Parlamento approvò un testo che riconosceva l'*inamovibilità piena* dei magistrati, sia in relazione al grado e sia alla sede, secondo il principio innovativo per cui il *consenso del giudice* diveniva il requisito indispensabile per ogni atto riguardante la sua carriera. Al tempo stesso, però, il carattere gerarchico dell'ordinamento traspariva da altre disposizioni, specialmente quelle sull'alta sorveglianza e sul potere di convocazione che la legge riservava al ministro di Grazia e Giustizia. L'impostazione normativa configurava un'inamovibilità solo di diritto, mentre di fatto il giudice era esposto a pene disciplinari, avvertimenti, censure, sospensioni, anche se veniva attribuito alla Corte di Cassazione il giudizio sull'operato del giudice. Al Governo veniva riservata la facoltà di assegnare i magistrati alle diverse categorie, formalmente in base all'importanza della Corte o del tribunale, tutto ciò rafforzò di fatto nelle mani del potere esecutivo la possibilità di fare "pressione" sui giudici. (Mirabelli)

Successivamente fu emanato il r.d. 13 novembre 1859, n. 3781, in base al conferimento al governo dei pieni poteri, che disciplinava l'Ordinamento Giudiziario del Regno di Sardegna, in sostanza tutte le norme che riguardavano i magistrati, con tale provvedimento il ministro Rattazzi provvide poi a introdurre una forte limitazione all'inamovibilità, limitandola al grado del magistrato ed escludendola per la sede. Tale limitazione, comportava che il magistrato poteva essere liberamente trasferito dal ministro. L'ordinamento Rattazzi fu esteso quasi senza modifiche agli altri Stati preunitari, con semplici decreti "dittatoriali". Iniziava così anche con norme frammentarie la costruzione di un unico apparato giudiziario nazionale. Nel periodo che va dal 1863 al 1865, entrò in vigore il "*corpus*" delle leggi unitarie, il codice civile, il codice di procedura civile e l'ordinamento giudiziario, solo nel 1889 entrò in vigore il codice penale, con la riforma Zanardelli. (D'Addario)

Nel 1865 dunque, sempre con delega al governo R.D. 6 dicembre 1865, n. 2626, l'applicazione del decreto del 1859 venne estesa al resto d'Italia, con alcune modifiche, infatti, i Giudici di Mandamento furono trasformati in Pretori, l'Avvocatura dei Poveri, sostituita con il Gratuito Patrocinio e fu introdotto il concorso e tirocinio per l'Uditore per accedere alla carriera giudiziaria, venivano, infine, previsti i limiti d'età a settantacinque anni per il collocamento a riposo. Veniva, inoltre, stabilita la separazione tra le carriere di Giudice di Tribunale e di Pretore. Quindi l'accesso per concorso, che costituiva la prima possibilità per il reclutamento dei magistrati, prevedeva, dopo un anno di uditorato, la possibilità di superare un esame pratico per la nomina a Pretore, o dopo tre anni quella di sostenere l'esame di

Aggiunto Giudiziario per iniziare la carriera di Giudice di Tribunale previsto dopo altri due anni e, dopo il passaggio in Corte d'appello, si poteva accedere alla Corte di Cassazione.

Il ministro conservava una grande influenza sul reclutamento diretto nel ruolo come Pretore, Uditore, o Giudice Soprannumerario, attingendo il più delle volte, dalle categorie degli avvocati e notai.

I primi concorsi effettuati con il nuovo ordinamento ci furono nel 1866, con una predominanza di concorrenti provenienti dal Mezzogiorno, in particolare dalla Città di Napoli.

L'ordinamento giudiziario del 1865 conteneva anche, nel Capo III, gli istituti della "*inamovibilità e inabilitazione al servizio*", oltre alla possibilità per i magistrati di essere trasferiti in altra sede per "*l'utilità del servizio*", anche senza il loro consenso, purché si rispettasse il grado acquisito. Questa normativa, così, permise il trasferimento in zona disagiata come punizione per quei Giudici che avessero emesso delle sentenze sgradite al Governo, con indicazione espressa nel fascicolo personale degli stessi.

Per quanto riguardava la "*dispensa dall'impiego*" o la "*destituzione*", che erano considerate le sanzioni più gravi che potessero essere applicate a un magistrato, era necessaria la declaratoria conforme della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, e l'atto doveva essere promosso dal Pubblico Ministero, che dipendeva direttamente dal ministro della Giustizia. Pertanto, il Pubblico Ministero rappresentava il potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, non godendo dell'inamovibilità e decidendo in nome del Governo, della carriera dei Magistrati. Le due carriere di Pubblico Ministero e di Giudice furono separate, però fu prevista la possibilità in casi eccezionali, del passaggio dall'una all'altra carriera. Riguardo alla Corte di Cassazione, veniva previsto che la stessa mantenesse il giudizio sull'esatta osservanza delle leggi, senza divenire giudice del merito. (D'Addario)

La struttura giudiziaria delineata nel 1865 prevedeva la gerarchizzazione degli Uffici Giudiziari che vedeva i capi degli uffici delle Corti d'Appello in diretto contatto con il ministro della Giustizia, come per le informazioni sul singolo magistrato in caso di avvio di procedimento disciplinare che poteva essere avviato anche solo una lettera anonima o la compilazione delle note riservate del fascicolo personale. Nel 1865, si istituirono, quindi, i Giudici Conciliatori, già introdotti dalla legge napoletana del 1817 che riproponeva il *juge de paix* dell'ordinamento francese; quella dei Tribunali di Commercio; e la sostituzione dei Giudici di Mandamento con i Pretori già previsti negli ordinamenti toscano e lombardo: questa nuova geografia degli Uffici Giudiziari garantiva il controllo gerarchico del Ministro e, quindi, del governo su tutto l'Ordine Giudiziario. Con Regio Decreto del 14 dicembre 1865, n. 1641, si provvide a formulare la prima distribuzione delle Circoscrizioni Giudiziarie, che sarebbe stato sottoposto negli anni solo ad alcune modifiche. La ripartizione delle competenze territoriali dei diversi Giudici furono: riguardo ai Giudici Conciliatori la sede e la competenza era riferita al territorio comunale; per i Pretori erano previsti i Mandamenti; per i Tribunali, i Circondari e per le Corti d'appello i Distretti. Il territorio, quindi,

veniva diviso in mandamenti che comprendevano più Comuni; i Circondari che comprendevano più Mandamenti ed infine, i Distretti che comprendevano più Circondari, mentre i distretti delle Corti di Cassazione comprendevano più Distretti di Corte d'appello. Solo con la legge 20 marzo 1890, n. 6702 e legge 8 giugno 1890, n. 6878, l'allora ministro Giuseppe Zanardelli riuscì a far approvare una delega al governo per modificare la circoscrizione giudiziaria del Regno e migliorare gli stipendi della magistratura. (Genovese)

Un apparentemente rigido criterio di anzianità era stato poi introdotto dall'ordinamento del 1865, anche se successivamente sono state introdotte norme che prevedevano l'avanzamento per merito. Nel 1875 le graduatorie dei magistrati divennero a carattere nazionale e i magistrati acquisirono il diritto di essere presi in considerazione per le promozioni secondo valutazioni periodiche. Per tali adempimenti un grande potere risiedeva nelle mani dei capi delle Corti d'appello e in generale dell'alta magistratura: la valutazione segreta del magistrato contenuta nel suo fascicolo personale e, specificatamente, nelle "Note Caratteristiche" divenuto obbligatorio dal 1865, in cui dovevano essere registrati anche gli orientamenti politici, la condotta politica, e la capacità, l'operosità, la condotta morale, aveva il potere di condizionare l'andamento della carriera. (Giuliani, Picardi)

In tal modo, nella struttura gerarchica non veniva garantito ai giudici l'indipendenza interna. In quel periodo non mancarono le lettere di raccomandazione pervenute al ministro per sollecitare promozioni e trasferimenti di giudici che nel 1878 furono calcolate in circa 2.920. Solo nel 1890 con la legge Zanardelli si introdusse la regola del concorso per l'accesso in magistratura. Inoltre, le carriere dei Giudici e Pretori vennero unificate e vennero semplificata con l'eliminazione di alcuni gradi intermedi, ma si cercò anche di intervenire sugli stipendi, specie dei gradi inferiori, collegando infine la misura alla riforma delle circoscrizioni giudiziarie con l'eliminazione delle Preture inutili previste per 600 unità, ma poi ridotte a 273. (P. Jannelli)

Verso la fine del secolo, le pressioni della magistratura di primo grado, che voleva più garanzie per la carriera e al tempo stesso lamentava di non avere uno stretto rapporto con la politica, avrebbero iniziato a farsi sentire sempre di più, fino all'organizzazione nel 1909 dell'Associazione Generale fra i Magistrati d'Italia. *L'Associazione Generale dei Magistrati Italiani - Agmi* fu fondata nel lontano 1909 per iniziativa di "giudici in sott'ordine", che richiedevano miglioramenti del loro trattamento economico ma anche, come poi fu precisato nei congressi del 1911 e del 1913, la semplificazione della carriera e i ruoli aperti, la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, l'eleggibilità del Consiglio Superiore della Magistratura in quel periodo organo consultivo del ministero della giustizia, da parte di tutti i gradi della magistratura e l'estensione delle garanzie della magistratura giudicante anche al pubblico ministero. (Moravelli)

Nel 1921 fu ottenuta l'estensione dell'inamovibilità ai Pretori e l'elettività del Csm da parte di tutto il corpo giudiziario. Ma nel 1923 il Csm fu reso di nuovo di nomina governativa e furono collocati a riposo magistrati di fede democratica. Nel 1925 l'Agmi si sciolse, prima di venire soppressa dalla legge del 1926 che vietava agli impiegati pubblici l'adesione a qualsiasi sindacato. I dirigenti dell'Associazione furono prima trasferiti in sedi disagiate poi epurati.

Subito dopo la caduta del fascismo e la fine della guerra, il 21 ottobre 1945 fu costituita l'Associazione Nazionale Magistrati. Restava però pienamente in vigore l'ordinamento giudiziario disciplinato dal r.d. del 1941, nel quale la magistratura si configurava come un ordine fortemente gerarchizzato, i cui vertici erano nominati dal governo. I magistrati si distinguevano allora per gradi corrispondenti ai gradi militari. I magistrati dovevano non interpretare ma applicare il diritto dato secondo il suo unico significato corretto, che veniva espresso dalla Corte di Cassazione. Questi ultimi, valutavano nei concorsi i "meriti" dei giudici "inferiori", con evidenti sollecitazioni a conformarsi nelle interpretazioni delle leggi. (Saraceno)

E' da sottolineare che ci vollero otto anni dall'entrata in vigore della Costituzione perché la Corte costituzionale cominciasse a funzionare e dieci anni perché fosse istituito il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) la cui disciplina ha avuto nelle diverse legislature delle modifiche. Nell'ambito dell'Anm, si costituirono diverse "correnti" che rivendicavano miglioramenti economici, l'abolizione della carriera e l'indipendenza interna. Nel 1957 si costituì la corrente di "Terzo Potere", espressione soprattutto della magistratura di primo grado, le cui rivendicazioni erano state fatte proprie dall'Anm. In conseguenza di ciò, nel 1961 erano usciti dall'Anm gli alti gradi della magistratura, riuniti maggiormente nell'Umi, l'*Unione dei Magistrati Italiani*, di indirizzo conservatrice. La corrente di Magistratura Indipendente costituita nel 1962 all'interno dell'Anm fu la più conservatrice. Successivamente nel 1964 fu fondata "Magistratura Democratica", con ideali più progressiste. (L. Ferrajoli)

Con la legge Breganze del 1966 e poi quella del 1973, si abolirono la progressione di carriera per concorso, stabilendo quella per anzianità a ruoli aperti, che aprirono ad una parziale indipendenza interna dei magistrati di primo grado rispetto ai forti condizionamenti esercitati da parte della magistratura superiore ancora radicata all'impostazione dell'epoca fascista.

Il clima cambiò molto come effetto anche della nascita di Magistratura democratica. Certo è che da allora il confronto-scontro tra le correnti dell'Anm si ispirò a livelli ideali prima sconosciuti. Le correnti diventavano il terreno fertile per l'elaborazione culturale di nuovi modelli di magistratura e di giurisdizione. L'orizzonte ideale entro il quale si muoveva Md delle origini era, infatti, il tema della giurisdizione... Allora, l'obiettivo che si ponevano quei giovani magistrati era chiaro: quello di inverare la Costituzione. Il conflitto ideale che aveva percorso e diviso il Congresso nazionale dei

magistrati svoltosi a Gardone nel novembre del 1965: da un lato i sostenitori della tesi secondo la quale i giudici debbono essere interpreti e garanti dell'indirizzo politico fondamentale incorporato nella Costituzione (costituito da un insieme di valori elevato a finalità di tutto l'ordinamento e da un correlativo sistema di garanzie essenziali, che non può essere modificato dalle contingenti maggioranze di governo) e, dall'altro, i sostenitori della tradizionale visione del giudice come mero applicatore delle leggi esistenti (non importa se ispirate a sistemi di valori precostituzionali, come gran parte delle leggi e dei codici allora vigenti), di cui sarebbe vietata ogni interpretazione "evolutiva", di adeguamento ai valori costituzionali, pena lo sconfinamento nell'ambito riservato al potere politico. Il clima e le speranze suscitate dal movimento del '68, e più in generale dal trascorso decennio riformista, furono spesso vanificati dall'irrigidimento repressivo, che costituì la risposta alla strage di piazza Fontana. Anche all'interno della magistratura il conflitto si fece in quegli anni durissimo: si registrò infatti una vera e propria 'epurazione' di magistrati democratici 'estromessi collettivamente' dalle funzioni penali e specialmente da quelle di giudici del lavoro, un campo nel quale l'applicazione dello Statuto dei Lavoratori dava luogo a tensioni con il padronato dall'immediata eco politica (A.Meniconi).

All'interno della stessa magistratura lo scontro riguarda anche la sorte delle inchieste più delicate, a partire da quella sulla strage di Piazza Fontana – che aveva segnato il culmine della strategia della tensione – sottratta a Milano per "legittima suspicione", transitata per Roma e infine assegnata a Catanzaro; così come vengono sottratte a Torino e a Padova inchieste sulle trame nere che finiscono in nulla a Roma, chiamata allora "il porto delle nebbie". «Uno dei primi successi conseguiti dai pochi magistrati che già qualche decennio fa avevano cominciato a formarsi alla cultura dell'indipendenza fu rappresentato dalla scoperta, compiuta nel 1974 da tre Pretori genovesi, degli accordi intervenuti fra gli industriali del petrolio e i partiti di governo per l'approvazione di alcune leggi che avevano assicurato ai primi considerevoli entrate, una parte delle quali era stata poi riversata ai secondi. La vicenda determinò una serie di reazioni da parte di uomini politici, la più vistosa delle quali fu l'elaborazione di un progetto di legge costituzionale per invertire il rapporto fra politici e magistrati nel Consiglio superiore... Il progetto di legge costituzionale non ebbe seguito, ma i responsabili furono ben presto amnistiati...». Ma il "porto delle nebbie" non sopravvivrà a lungo: sotto la presidenza di Sandro Pertini (1978-1985) il Csm diventa sempre più organo di tutela dell'indipendenza della magistratura e riuscirà a disinnescare i più importanti uffici giudiziari dalle influenze di gruppi di potere più o meno occulti. (A.Meniconi)

Negli anni di piombo, i magistrati – individuati dai terroristi come i "nemici" più pericolosi – pagano un prezzo elevatissimo in termini di vite umane ma, anche per questo, acquistano credito e legittimazione popolare. Nei primi anni Ottanta, quando il terrorismo rosso ormai è sconfitto, il

ruolo della magistratura è mutato agli occhi dei cittadini e ora viene ampiamente riconosciuto; cresce notevolmente la sua capacità di indagine, anche perché, di fronte all'emergenza, cadono in parte anche i vecchi vincoli gerarchici all'interno degli uffici per far posto a chi ha capacità e coraggio. Questa accresciuta capacità di intervento si rivela successivamente preziosa nel contrastare la mafia, la criminalità organizzata, la corruzione.

Il caso Tortora provoca lacerazioni e riflessioni autocritiche all'interno della magistratura e offrirà l'occasione per i referendum sulla giustizia, caricati di un significato di plebiscito contro la magistratura. L'amplessima vittoria del "sì" all'abrogazione delle norme di tutela dei giudici nei confronti dell'azione di responsabilità civile dimostra anche una vasta insofferenza nei confronti delle disfunzioni dell'amministrazione giudiziaria. Vengono introdotte nuove norme che attribuiscono al ministro della giustizia nuovi poteri di ispezione negli uffici giudiziari che negli anni Novanta, nel periodo di "Tangentopoli" saranno clamorosamente utilizzati nei confronti della Procura di Milano.

Riprende il cammino anche la riforma penitenziaria, che umanizza il trattamento dei detenuti, attribuendo però nuovi compiti ai magistrati senza che, come al solito, si predispongano provvedimenti per adeguare i mezzi ai fini. Soprattutto, riprende l'iniziativa di riforma del codice di procedura penale, che modifica il sistema processuale e l'ideologia che vi era sottesa. Al processo penale inquisitorio, rimasto in vigore fino al 1989, viene sostituito un modello di tipo accusatorio, senza tuttavia adottare per intero il sistema in vigore nel mondo anglosassone. L'impatto sull'organizzazione giudiziaria, lasciata del tutto impreparata, è traumatico. La tradizionale inadempienza del ministero della giustizia rispetto al suo compito costituzionale di "organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia" (art. 110 Cost.), crea ulteriore tensione tra esecutivo e magistratura. (A. Pizzorusso)

L'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga apre un conflitto senza precedenti con il Csm, pretendendo di avere il monopolio dell'ordine del giorno del Csm, in realtà non volendo che esso discuta dei rapporti fra capi e sostituti nelle procure. Cossiga arrivò al punto di inviare un ufficiale dei carabinieri alla seduta nella quale si sarebbe dovuto discutere di questioni analoghe, sempre riguardanti i rapporti di potere all'interno delle procure. Contro questa iniziativa l'Associazione Nazionale Magistrati indisse immediatamente, il 3 dicembre 1991, uno sciopero che ottenne una partecipazione altissima. (L. Ferrajoli)

Negli scontri tra magistratura e politica emergono le storie dei Magistrati Falcone e Borsellino, che da quanto si apprende i diversi testi che hanno ricostruito la loro storia professionale, sono stati osteggiati in vari modi dal potere politico, dal CSM e da parte dell'organizzazione giudiziaria che li circondava. Le stragi del 1992 che hanno coinvolto gli stessi magistrati palermitani, creano una reazione che attenua il rigore garantista del nuovo codice e sollecita un nuovo impegno

della magistratura. Non è più tollerata una gestione inefficace degli uffici inquirenti. La repressione dei crimini mafiosi diventa fatto quotidiano in gran parte degli uffici giudiziari competenti.

La corruzione politico-amministrativa, che si fondava anche sull'espansione del debito pubblico e su un sistema clientelare diffuso non regge più. L'arresto per corruzione di Mario Chiesa nel febbraio 1992 a Milano fa da apripista alle denunce dei cittadini che vedono nei magistrati della Procura di Milano gli unici soggetti capaci di contrastare una corruzione imponente e diffusa, che pesa come un macigno sull'economia del Paese. La debolezza della risposta politica ai fenomeni di corruzione, che non trovano risposta né in leggi né in provvedimenti amministrativi adeguati, esalta impropriamente il ruolo della magistratura, che non può certamente risolvere il problema di una corruzione ampiamente radicata con meri interventi di repressione giudiziaria. Sicché all'esaltazione dei magistrati seguirà la delusione per un intervento limitato sul fenomeno. Il sistema politico risulta tuttavia sconvolto dall'azione penale nel campo della corruzione: scompaiono antichi partiti e ne sorgono di nuovi. L'incriminazione del leader del nuovo partito dei moderati di destra, divenuto nel 1994 Presidente del Consiglio, porta al culmine la tensione fra potere politico e magistratura riacuitosi negli ultimi mesi con le vicende degli immigrati, il leader della Lega, ma ancora di più a seguito delle rivelazioni da parte del magistrato Palamara.

Questo clima di dissidi tra politica e magistratura stanno riproponendo l'esigenza di un intervento legislativo che riporti credibilità nella giustizia e soprattutto riporti l'equilibrio tra i poteri dello Stato.

Riporto qui di seguito, alcune notizie sull'Associazione Nazionale Magistrati - ANM che è l'organismo rappresentativo, senza carattere politico, che raggruppa i magistrati italiani. Non è un sindacato e non ha potere di contrattazione sulle retribuzioni, che sono stabilite invece con decreto ministeriale. Attualmente le correnti di maggior rilievo all'interno del CSM sono: "AREA", che ha come finalità statutaria *"...un'idea di giustizia come esigenza inalienabile di ogni persona, bene comune e funzione pubblica al servizio della società. Vogliamo realizzarla, partendo e beneficiando dell'esperienza e del patrimonio storico e ideale di Magistratura Democratica e del Movimento per la giustizia..."*; "MAGISTRATURA INDIPENDENTE" *"...Magistratura indipendente è un'associazione di magistrati, ed è la più antica delle correnti in cui è organizzata al suo interno l'Associazione nazionale magistrati (ANM). È tradizionalmente la componente "moderata" dei magistrati..."*; "AUTONOMIA E INDIPENDENZA" *"...è un'associazione di magistrati, ed è la più recente delle componenti in cui è organizzata al suo interno l'Associazione nazionale magistrati (ANM), nata nel 2015 dopo la fuoriuscita da Magistratura Indipendente..."*; UNICOST per statuto *"...intendono operare per una politica unitaria dell'Associazione, secondo le linee fondamentali fissate dalla Carta Costituzionale, nel rispetto del pluralismo ideologico, della*



*partecipazione democratica di base, della tutela delle minoranze e del non collateralismo politico, inteso come rifiuto di rapporti preferenziali con qualsiasi partito o movimento politico...”.*

Riporto brevemente qui di seguito, per completezza, i principi fondamentali contenuti nella normativa costituzionale sull'attività Giurisdizionale, disciplinata dal *TITOLO IV - LA MAGISTRATURA - l'Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del Popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. ...Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario...OMISSIS...; ...Art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale; ...Art. 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati; ...Art. 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia;... Art. 110.Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;... Art. 111.La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata...”.* Le Leggi ordinarie, Regolamenti e le Circolari hanno poi riempito il puzzle del sistema giudiziario Italiano.

L'Organo principe della Magistratura è, dunque, il Consiglio Superiore della Magistratura che è un organo di rilievo costituzionale, cui spetta il compito di garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura ordinaria. Al CSM sono attribuite tutte le decisioni più rilevanti sulla carriera e sullo status professionale dei magistrati. La caratteristica fondamentale del CSM è, o dovrebbe essere, l'autonomia dagli organi di indirizzo politico in applicazione del principio della separazione dei poteri. Organo periferico del CSM è il Consiglio Giudiziario presente in ogni Distretto di Corte d'Appello, in cui è assente la componente politica, mentre è presente la rappresentanza dell'Avvocatura e quella dei Giudici di Pace; l'Organo è di tutta rilevanza, in quanto, esercita il controllo dell'attività a livello periferico sui magistrati ordinari e giudici onorari per poi relazionare

al CSM per i provvedimenti opportuni. Attualmente i Giudici Onorari sono: i Giudici Aggregati di Corte d'Appello, i Giudici Onorari di Tribunale (GOT), i Vice Procuratori Onorari (VPO) e i Giudici di Pace che operano negli Uffici Giudiziari rientranti nel Distretto di Corte di Appello. E' da rilevare, pertanto, che l'attività giurisdizionale nell'ambito della magistratura ordinaria, è esercitata da un gran numero di Giudici Onorari, i quali vengono nominati per titoli ed esperienze professionali.

Infine, e non da ultimo, abbiamo nell'ambito dell'attività giurisdizionale, la fondamentale presenza e attività degli Avvocati, unici detentori del potere/dovere di rappresentanza, assistenza e difesa dei Diritti dei cittadini.

Per citare Marco Tullio Cicerone: *“Omnes legum servi sumus uti liberi esse possimus”*, *“Siamo schiavi delle leggi per poter essere liberi”*, per cui il giudice dev'essere la voce attraverso cui la legge parla.

Cito un'altra frase significativa relativa al potere giurisdizionale, scritta da *Montesquie*: *“Chiunque abbia potere è portato ad abusarne; egli arriva sin dove non trova limiti... Perché non si possa abusare del potere occorre che... il potere arresti il potere”*. Sempre Montesquie: *“E' vero che nelle democrazie sembra che il Popolo faccia ciò che vuole; ma la libertà politica non consiste affatto nel fare ciò che si vuole. In uno Stato, vale a dire una Società dove ci sono le leggi, la libertà può consistere soltanto nel poter fare ciò che si deve volere, e nel non essere costretti a fare ciò che non si deve volere. Bisogna fissarsi bene nella mente che cosa è l'indipendenza, e che cosa è la libertà. La libertà è il diritto di fare tutto quello che le leggi permettono; e se un cittadino potesse fare quello che esse proibiscono, non vi sarebbe più libertà, perché tutti gli altri avrebbero del pari questo potere”*.

La filosofia del diritto però non basta, occorre che i Poteri dello Stato mantengano sempre quel “peso” e “contrappeso” previsto dalla nostra Costituzione, affinché si attui un equilibrio tra i poteri e si dia vita ad uno Stato Civile.

Principio fondamentale su cui si basa la indipendenza del giudice è quella di essere soggetto soltanto alla legge. Il che significa che il giudice può emettere la sua decisione, sempre motivandola, interpretando le norme anche in contrapposizione con la tendenza giurisprudenziale di altri giudicanti e senza influenze gerarchiche.

L'attività del Giudice come quella dell'Avvocato non è semplice, perché richiede, una buona dose di onestà, cultura giuridica e sensibilità.

L'esperienza che stiamo vivendo in questi giorni con le rivelazioni del dott. Palamara, magistrato ed ex componente del CSM, non fa altro che buttare ancora una volta nell'oblio la popolazione tutta, creando nuovi soggetti “fragili” sia all'interno dell'organizzazione giudiziaria, sia nella popolazione che si vede sempre meno tutelata e meno libera per l'incertezza del diritto.

Da quanto si rileva dai quotidiani e programmi TV, è ormai uso comportarsi all'interno del CSM come nelle stanze delle segreterie dei partiti politici, la contrapposizione tra correnti e la fragilità dei magistrati che non vi appartengono, è di tutta evidenza.

Un "sistema" di potere, quello che emerge, che dal posizionamento di alcuni magistrati in determinati Uffici Giudiziari o amministrativi, si garantiscono punti di riferimento nei diversi Distretti di Corte d'Appello o nei gradi più alti oltre ad una posizione privilegiata non solo nelle "campagne elettorali" per concorrere alla poltrona del CSM o Consiglio Giudiziario che sia, ma anche per pilotare alcune decisioni o attività di indagine, questo è quello che emerge dalle notizie diffuse dai mezzi di comunicazione.

Il fatto sconvolgente è che, se tutto ciò dovesse essere provato, si rileverebbe che le decisioni pregiudicanti lo stato di diritto, sono state prese nelle "segrete stanze" e se non ci fosse stato il "trojan", di tutte queste "manovre" non ne saremmo venuti mai a conoscenza e il sistema avrebbe continuato a funzionare.

Questo "sistema" trasversale, che si ripete ancora in fase di indagine, che coinvolge i poteri dello Stato, ha buttato comunque, nell'incertezza un'intera popolazione alimentando la sfiducia nella giustizia, e così anche nei confronti di quei Giudici e Procuratori che svolgono la loro attività nella massima correttezza e professionalità e a volte a rischio della propria vita.

Il dubbio sull'attività dei magistrati coinvolti, naturalmente provoca un alone indelebile sul manto bianco della giustizia e ciò porta incertezza nel popolo che diviene così soggetto "fragile" e impotente nei confronti dello Stato, come lo sono diventati tutti i magistrati che non appartengono alle correnti e sono stati pregiudicati in qualche modo dalle decisioni di quel "sistema".

Da questi comportamenti che, comunque, vanno accertati nelle sedi opportune, se confermati rilevano che ci sono stati dei danni ingiusti non solo nei confronti dei cittadini che hanno subito una decisione "pilotata", ma anche nei confronti dei magistrati non appartenenti alle correnti, che si sono visti "scippare" meriti e nomine in posizioni amministrative o giurisdizionali, che avrebbero favorito, invece, gli appartenenti al "sistema".

Tutto ciò è quanto si ipotizza dai media, ma ora il potere legislativo ed esecutivo devono intervenire contro il potere distorto, affinché si ristabilisca quell'equilibrio nella struttura portante dello Stato prevista dalla Costituzione e si impedisca l'abuso del potere.

Al di là di come andrà a finire il procedimento nei confronti del Dott. Palamara e degli altri soggetti coinvolti nel "sistema", la vicenda ha, comunque, messo in rilievo la fragilità dell'organizzazione del sistema giudiziario che non garantisce, così come è strutturato, la certezza del diritto.

Paradossale è che le indagini e i processi anche disciplinari saranno portati avanti dalla struttura giudiziaria che avrebbe generato il gruppo di potere deviato, in sostanza il potere giudiziario avrà il compito di giudicare se stessa.

Il compito non facile per lo Stato in questo momento storico, è soprattutto riportare la terzietà dei giudizi anche tra i magistrati. Una delle soluzioni prospettate da alcuni magistrati è quella di eliminare le correnti all'interno dell'Organizzazione Giudiziaria per evitare che i magistrati replichino i comportamenti delle sezioni politiche dei partiti e ridare così ai magistrati che non appartengono alle correnti strutturate all'interno del CSM, la propria voce all'interno di quest'ultimo. Si evidenzia che, abbiamo avuto diversi esempi di magistrati che si sono distinti per la loro attività e preparazione e che sono stati comunque eletti al CSM, pur non appartenendo alle correnti. Riporto qui di seguito una frase significativa pronunciata giorni fa da un magistrato in prima linea contro la mafia, il Dott. Di Matteo, alla domanda di un giornalista sulle vicende che stanno interessando il mondo giudiziario, e sulle correnti esistenti all'interno della magistratura: *“Le correnti? Metodo mafioso seguire l'appartenenza per le nomine”*.

Un possibile intervento potrebbe essere anche quello di formare un organo giudicante per i magistrati in cui vi sia una componente del “Popolo”, nei casi di illeciti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, quindi non i rappresentanti politici, ma cittadini di questo Stato, che possano esprimere la volontà del Popolo. L'efficacia di questo sistema processuale lo troviamo nelle componenti le Corti d'Assise (sono giudici collegiali composti da otto membri: due giudici togati di cui uno è il presidente, l'altro il cosiddetto giudice a latere, e sei giudici laici denominati giudici popolari), dove troviamo anche lì la rappresentanza del Popolo. Non dimentichiamo che la giustizia viene esercitata in nome del Popolo Italiano.

Tutti i poteri dello Stato hanno una incidenza trasversale sugli altri Organi, solo la magistratura è giudice per Tutti ed anche per se stessa e, in alcuni casi, potrebbe divenire giustizialista nei confronti dei colleghi non appartenenti a determinati “sistemi”, oppure favorirli in caso contrario nelle decisioni, il dubbio è di tutta evidenza. Penso che questo sia un nodo nel potere giurisdizionale che vada al più presto rivisitato.

Altro intervento che potrebbe essere introdotto, è la temporaneità della permanenza dei magistrati di carriera e onorari, nello stesso Ufficio Giudiziario, per evitare che si possa ingenerare quella “famigliarità” tra Giudici, Pubblici Ministeri, Avvocati e gente comune, che potrebbe far perdere la terzietà nella conduzione dei procedimenti e nelle decisioni. Questo sistema, farebbe conservare anche le competenze al magistrato per l'esperienza acquisita in settori del diritto, che altrimenti, verrebbe persa con l'assegnazione ad altri incarichi nello stesso ufficio giudiziario, come avviene attualmente.

Comunque, occorre riportare nella popolazione quella fiducia nelle istituzioni necessaria ad una convivenza civile. Occorre che riemerge il pensiero che la Giustizia esiste e che le leggi vanno rispettate da tutti, perché ci sono ancora magistrati onesti e preparati che continuano a remare nel mare magnum delle leggi, sempre nella direzione “Giusta”.

L’opera che dovrebbe essere realizzata dallo Stato è, in conclusione, quella di cercare una soluzione basata su principi di etica e politica, possibilmente condivisa da tutti gli schieramenti che rappresentano la volontà popolare, a seguito di confronto sul senso dell’attività giurisdizionale, sul rapporto di quest’ultima con la società, sulle sue fonti che la legittimano e sulla sua collocazione entro l’assetto costituzionale dei poteri dello Stato.

Chiudo questo scritto, con le parole più significative del Calamandrei in riferimento all’attività giurisdizionale: “...*Il giudice è il diritto fatto uomo; solo da questo uomo io posso attendermi nella vita pratica quella tutela che in astratto la legge mi promette: solo se questo uomo saprà pronunciare a mio favore la parola della giustizia, potrò accorgermi che il diritto non è un'ombra vana...*”.

Fabio Rispoli